VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno





Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi

In un articolo pubblicato nel 1983 Domenico Maffei ha posto in discussione tradizionali certezze cronologiche relative alla fase di origine di una scienza autonoma del diritto commerciale, spostando indietro di alcuni decenni il periodo di composizione dell'opera sulle assicurazioni del giurista portoghese Pedro de Santarém, meglio conosciuto come Petrus de Santerna ¹.

La datazione agli ultimi decenni del secolo XV, più di cinquant'anni prima della pubblicazione del fondamentale trattato sulla mercatura dell'anconitano Benvenuto Stracca, consente una lettura più mirata dell'opera del giurista portoghese, in rapporto puntuale cioè alla letteratura giuridica coeva.

In questo panorama l'opera di Santerna appare estremamente originale quanto all'oggetto, e pone in essere un intelligente tentativo di fornire un quadro scientificamente appagante di un istituto nuovo, facendo confluire nella sua trattazione elementi della tradizione giuridica dotta ed altri provenienti dalla pratica mercantile.

Il trattato è breve, e non ha certo il disegno già complesso che sarà dello Stracca²: ma il solco è lo stesso, come è dimostrato, oltre che dalla novità del tema, dall'aver individuato come oggetto centrale della trattazione la figura del mercante e le specificità della sua professione. Non a caso il titolo dell'opera di Santerna è *Tractatus de assecurationibus seu sponsionibus mercatorum*.

Il legame, però, con la successiva scienza commercialistica sta anche, o forse soprattutto, nel fatto che Santerna testimonia già un rapporto tra i mer-

^{*} Pubbl. in Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei, a cura di M. ASCHERI, Padova 1991 (Medioevo e Umanesimo, 78), pp. 235-254.

¹ D. MAFFEI, Il giureconsulto portoghese Pedro de Santarém autore del primo trattato sulle assicurazioni (1488), in Estudios em Homenage aos Profs. Manuel Paulo Merêa e Guilherme Braga da Cruz («Boletim da Faculdade de Dereito de Coimbra», 58, 1982), pp. 703-728.

² Su Stracca restano fondamentali L. Franchi, Benvenuto Stracca giureconsulto anconitano del secolo XVI. Note bio-bibliografiche, Roma 1888 e A. Lattes, Lo Stracca giureconsulto, in « Rivista di Diritto Commerciale », VII (1909), pp. 624-649. Si veda, da ultimo, V. Piergiovanni, Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age, in The Courts and the Development of Commercial Law, a cura di V. Piergiovanni, Berlin 1987, pp. 14-16.

canti e la società in cui vivono ben diverso rispetto ai due secoli precedenti, quando i commercianti sono stati presenti e protagonisti oltre che come soggetti economici anche come ceto politico di grande rilievo ed influenza. Elementi di contenuto tecnico-giuridico ed un diverso contesto politicosociale consentono, quindi, l'assimilazione di Santerna e della sua opera ad una nascente scienza autonoma di diritto commerciale.

Senza revocare in dubbio tale primogenitura, e spiegherò in seguito perché, vorrei richiamare l'attenzione su un'opera che, già un secolo prima di quella del giurista portoghese, ed in maniera egualmente originale, focalizza alcuni problemi fondamentali per la mercatura ed i soggetti che la esercitano. Il trattatello di cui parlo, una *summula* la definisce il suo autore, è opera di Baldo degli Ubaldi ed ha, alla sua origine, un fortunato cumulo di circostanze.

Lo scenario in cui nasce è con tutta probabilità quello perugino: nella città natale il grande giurista, negli anni immediatamente successivi alla metà del secolo XIV, tiene le sue letture universitarie e svolge contestualmente una intensa attività di consulenza professionale³.

³ Sono ancora molti i punti oscuri della biografia e della carriera universitaria di Baldo: di alcuni di questi 'nodi' si è occupato D. MAFFEI, Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento, Frankfurt am Main 1979 (« Ius Commune » Sonderhefte, Texte und Monographien, 10), pp. 71-74, ove la notizia di una lezione bolognese di Baldo è fissata al 1370 (e non al 1344, come in precedenza si è creduto) ed è dimostrata la falsità della acquisizione di un dottorato, conferito a Baldo da Bartolo nel 1388; nella stessa opera (pp. 19-34) si ricostruisce il processo che ha portato all'attribuzione a Baldo di una Practica che, come afferma Maffei, « era in realtà la pregevole Compendiosa di Tancredi da Corneto ». Si veda, da ultimo, G. VALLONE, Nascita e morte di Baldo degli Ubaldi e la raccolta originale dei suoi « Consilia », in Studi in memoria di Giovanni Cassandro, III, Roma 1991 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 18), pp. 1082-1088 che corrobora la tradizione che vuole la nascita del giurista perugino fissata al 1327. La maggiore quantità di notizie, anche se non sempre affidabili, è ancora rinvenibile in O. SCALVANTI, Notizie e documenti sulla vita di Baldo, Angelo e Pietro degli Ubaldi, in L'opera di Baldo, Perugia 1901, pp. 181-358 e specialmente pp. 185-275: l'autore attesta l'insegnamento perugino di Baldo a più riprese, la prima tra il 1351-1355 e la successiva dopo il 1365. Per quest'anno è testimoniato che Baldo abbia letto il Codex (Ibidem, p. 196) ed è quindi verosimile che abbia commentato anche il titolo de constituta pecunia (Cod. 4.18) nel quale è compreso il trattatello sui mercanti (v. infra, nota 9). Su questa notizia della lettura perugina del Codex si è soffermato anche D. QUAGLIONI, Un «tractatus de tyranno»: il commento di Baldo degli Ubaldi (1327?-1400) alla lex Decernimus, C. de sacrosanctis ecclesiis (Cod. I, 2, 16), in « Il pensiero politico », 13 (1980), p. 64. Della più recente bibliografia su Baldo si possono segnalare N. HORN, Philosophie in der Jurisprudenz der Kommentatoren: Baldus philosophus, in « Ius Commune », I (1967), pp. 104-149; V. VALENTINI, Il « Tractatus de tabellionibus » di Baldo degli Ubaldi attribuito anche a Bartolo da Sassoferrato nonché a Gozzadino de' Gozzadini,

L'occasione contingente è il commento al titolo del Codice *de constituta pecunia* e, nell'ambito di questa, della costituzione giustinianea *receptitia*, fortemente innovativa rispetto alla precedente regolamentazione dell'istituto della *pecunia constituta* ⁴.

L'esordio del commento baldesco al titolo *de constituta pecunia* è già di per sé chiarificatore delle intenzioni dell'autore:

« Quia advocatus sum artis mercantie, ideo ponam hic super rubrica quandam summulam que proprie respicit facta mercatorum. Ipsi enim magis utuntur ista materia constituendi se soluturos pro se ipsis et aliis quam aliquod aliud genus » ⁵.

Dopo aver discusso i problemi delle varie parti in cui l'opera è divisa – e dei più rilevanti parleremo in seguito – Baldo considera chiusa la breve

in «Studi Urbinati», XXIV (1965-1966), pp. 3-168; D. QUAGLIONI, «Questione ebraica» e usura in Baldo degli Ubaldi, in Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIVe XV), Roma 1983, pp. 273-305 (ora in Id., «Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno. Rimini 1989, pp. 169-191); T.M. IZBICKI-J. KIRSHNER, Consilia of Baldus of Perugia in the Regenstein Library of the University of Chicago, in «Bulletin of Medieval Canon Law», n.s., 15 (1985), pp. 95-115; J. CANNING, The Political Thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge 1987; V. PIERGIOVANNI, Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'Consigli' di Baldo degli Ubaldi, in La storia dei Genovesi, Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 15-17 aprile 1986, Genova 1987, pp. 49-62 e Id., La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X. 1.3.4, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXIV (1988), pp. 348-356; G. VALLONE, La raccolta Barberini dei «Consilia» originali di Baldo, in «Rivista di Storia del diritto italiano», LXII (1989), pp. 75-135.

⁴ Su questo istituto rimangono fondamentali i lavori di G. ASTUTI, Studi preliminari intorno alla promessa di pagamento. Il costituto di debito, in «Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Camerino», XI (1937), pp. 81-250; Id., Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituto di debito, Milano 1941; Id., I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano. Parte generale, I, Milano 1952, pp. 144-150.

⁵ BALDUS, Super quarto et quinto Codicis, de constituta pecunia (Cod. 4.18), pr., Lugduni MDXLIV, c. 31 v. Il termine advocatus, che può riferirsi sia alla posizione di difensore delle ragioni della corporazione nei confronti del comune o di semplice consulente, rimanda ai molteplici problemi relativi alla giurisdizione mercantile per i quali si può rinviare ad alcuni eccellenti contributi che Ascheri ha pubblicato in questi ultimi anni, dei quali è possibile trovare traccia nello studio Giustizia ordinaria, giustizia di mercanti e la Mercanzia di Siena nel Tre-Quattrocento in M. ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età moderna, Bologna 1989, pp. 23-54.

summula sulla materia mercantile – e lo chiarisce anche affermando « et hoc sit dictum per modum cuiusdam summule » ⁶ – ed inizia il commento alle singole norme del titolo del *Codex*. La legge *Receptitia* ⁷ gli consente però di tornare a parlare di mercanti, riprendendo il problema, assai dibattuto, degli statuti corporativi e della loro validità ⁸.

Su questa base testuale si innesta una tradizione manoscritta e di successive edizioni abbastanza singolare sia per quello che riguarda il contenuto, sia per le diverse intitolazioni che assume l'opera di Baldo 9.

Un'altra serie di manoscritti richiama invece il costituto: 1) Roma, Biblioteca Angelica, ms. segn. 530, sec. XV, cc. 284 r.-285 r., senza titolo iniziale, inc. Quia sum advocatus artis mercatorum ideo brevem summam componendam duxi super materiam constituti et constituendi, expl. egregius utriusque iuris doctor d. Bal. super Rubri. de consti. pecu. Explicit summa super materia constituti et de consuetudine per Bal.; 2) Barcelona, Biblioteca Universitaria, ms. segn. 289, sec. XIV, cc. 250 r.-252 r., dal titolo Tractatus in materia constituti editus a Baldo de Perusia, inc. Quia sum advocatus mercatorum seu artis mercantie, expl. in l. II C. de consti. pec.; 3) Berlin, Staatsbibliothek Preussicher Kulturbesitz, ms. segn. Ms. lat. fol. 167, sec. XV (1467-1469), cc. 208 r.-210 v., senza titolo iniziale, inc. Quia sum advocatus artis mercatorum, expl. Explicit tractatus de materia constituti per dominum Baldum de perusio utriusque iuris docto.; 4) Dillingen, Studienbibliothek, ms. segn. XV. 93, sec. XV, cc. 226 v.-229 r., dal titolo Tractatus domini baldi de perusio in materia constitutorum, inc. Quia sum advocatus artis mercancie, expl. et hoc sit dictum in modum summule; 5) Erlangen, Universitätsbibliothek, ms. segn. 598, sec. XV (1459-1462), cc. 400 r.-401 v., dal titolo Tractatus super materia constituti per d. Baldum de perusio, inc. Quia sum advocatus artis mercatorum, expl. ff. depossi. 1. bona fides 1 ... Explicit tractatus de materia constituti per d. baldum de perusio utriusque iuris doctorem collegiatum; 6) Leipzig, Universitätsbibliothek, ms. segn.

⁶ BALDUS, Super quarto et quinto Codicis, de constituta pecunia cit., n. 16, c. 32 r.

⁷ Cod. 4. 18. 3.

⁸ BALDUS, Super quarto et quinto Codicis, de constituta pecunia cit., I. receptitia, nn. 7-11, c. 32 r.-v.

⁹ La tradizione manoscritta può essere classificata sulla base dei titoli dati al trattato. Un primo nucleo di manoscritti richiama, già dal titolo, la prevalente importanza dei temi mercantili: 1) El Escorial, Biblioteca de San Lorenzo, ms. segn. D.II.8, sec. XV, cc. 172 r.-174 v., dal titolo Tractatus Baldi de mercatoribus, inc. Quia sum advocatus mercatorum seu artis mercancie, expl. dato ff. de jure ju.; 2) Klagenfurt, Bischöfliche Bibliothek, ms. segn. XXX.b.9, sec. XV, cc. 108 r.-110 r., dal titolo Baldi tractatus de mercatoribus seu constituente, inc. Quero an licitum sit quod mercator recipiat a me florenos centum occasione cambii, expl. bona fides 1. et l. II in princ. C. de consti. pecu. etc. Explicit tractatus de mercatoribus; 3) St. Paul/Lavantall, Archiv des Benedektinerstiftes, ms. segn. Cod. 168/4, sec. XV, cc. 48 r.-49 v., dal titolo Tractatus Baldi de mercatoribus seu costituendi, inc. Quia sum advocatus mercatorum seu artis mercancie, expl. Rubrica C. de consti. pec. Et sic est finis; 4) Tübingen, Universitätsbibliothek, ms. segn. Mc 58, sec. XV, cc. 96 r.-99 r., dal titolo Tractatus de mercatoribus, inc. Quia sum advocatus mercatorum seu artis mercancie, expl. Rubrica C. de sti. pecu.

Una serie di manoscritti, tra il XIV e XV secolo, riporta la summula baldesca con l'aggiunta di un pezzo del commento alla lex receptitia, nella parte che tratta degli statuti mercantili. Quasi tutti i testimoni hanno alla fine della vera e propria summula, l'indicazione, già apposta dall'autore, et hoc sit dictum per modum summule, e, dopo un segno di separazione, avvertono che Sequitur quedam addicio quam super hac materia reperi ... A questa indi-

Hänel 15, sec. XV, cc. 330 v.-332 r., dal titolo Tractatus sive summa constituti per bal., inc. Quia sum advocatus artis mercatorum, expl. l. bona fides 1 et bal. in ru. C. de consti. pecu. Explicit tractatus sive summa constituti sive constituendi secundum Bal.; 7) München, Universitätsbibliothek, ms. segn. 2° Cod. ms. 263, sec. XV (1444), cc. 20 v.-23 r., senza titolo iniziale, inc. Quia sum advocatus artis mercatorum, expl. l. Bona fides 1 deo gratias. Explicit tractatus de materia constituti per d. Baldum de perusio utriusque iuris doct.; 8) Nürnberg, Stadtbibliothek, ms. segn. Cent. IV. 95, sec. XV (1467-1469), cc. 370 v.-372 v., dal titolo Tractatus constituti seu cambii per dom. Baldum, inc. Quia sum advocatus artis mercatorum, expl. bal. de perusio in rubrica C. de consti. pec. Explicit summa super materia constituti vel constituendi per dom. bal. de perusio utriusque iuris doctorem; 9) Praha, Dobrovska Knihovna, ms. segn. Ms. a. 5, sec. XV (1461-1465), cc. 47 v.-48 v., dal titolo Tractatus super materia constituti seu constituendi per do. bal., inc. Quia sum advocatus artis mercatorum, expl. ad hoc facit quod nota ff. depositi l. bona fides 1. Et tantum de hiis per modum summe; 10) Saint-Omer, Bibliothèque municipale, ms. segn. 539, sec. XV, cc. 65 r.-67 r., senza titolo iniziale, inc. Quia sum advocatus mercatorum, expl. l. bona fides in ff. de po. Explicit tractatus de constituto et constituendo per dom. Bal. super Rubrica C. de consti. pe.; 11) Città del Vaticano, Biblioteca Vaticana, ms. segn. Vat. lat. 10726, sec. XV (1442-1443), cc. 104r.-106r., dal titolo Tractatus constituti seu constituendi per Bal., inc. Quia sum advocatus artis mercatorum, expl. ff. depositi l. bona fides 1; 12) Città del Vaticano, Biblioteca Vaticana, ms. segn. Vat. lat. 2289, sec. XIV, cc. 99 r.-100 r., dal titolo De constituto seu constituendo, inc. Quia sum advocatus mercatorum seu artis mercancie, expl. et per me in rubrica et l. I et l. II C. de consti. pe. bartolus; 13) Torino, Biblioteca Nazionale, ms. segn. H.1.13, sec. XV, cc. 104 v.-105 v., dal titolo Tractatus domini Baldi de perusio super materia constituti seu constituendi, inc. Quia sum advocatus artis mercancie, expl. Baldus de Perusio iur. utriusque doc. et advocato artis mercancie civitatis perusii deo gratias amen (devo la segnalazione di questo manoscritto al Dott. Vincenzo Colli, che ringrazio). Per la tradizione manoscritta sono preziose le indicazioni di G. DOLEZALEK, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600, Frankfurt am Main 1972, ad nom. auct.

Il trattato di Baldo si trova edito in diversi contesti: all'interno dei commenti al Codex, de constituta pecunia (Cod. 4.18. pr.: per un esempio di edizione v. sopra, nota 5); in appendice al commento al Digestum Novum (nell'edizione Lugduni MDLXXXV e Venetiis MDXCIX si trova nel tomo X); in Tractatus universi iuris, Venetiis 1584, VI/I, cc. 38 r.-39 r.; in De mercatura decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus, a partire dalle edizioni di Lione del 1582, 1590, 1592, 1593, 1608, 1610, 1621, Francoforte 1612 e 1652, Colonia 1622 e 1630, Amsterdam 1669. Per notizie sul trattato di Baldo e sulla trattatistica medievale più in generale si veda N. HORN, Die legistische Literatur des Kommentatoren und der Ausbreitung des gelehrten Rechts, in Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, I, Mittelalter (1100-1500), Die gelehrten Rechte una die Gesetzgebung, a cura di H. COING, München 1973, pp. 342-343, 346.

cazione, come detto, segue la parte di commento della costituzione *receptitia* ¹⁰. Un solo manoscritto pone addirittura un titolo di separazione tra la parte riguardante i mercanti e quella relativa ai loro statuti ¹¹.

La commistione di pezzi e di argomenti ha avuto conseguenze anche sull'intitolazione del trattatello che, cosi strutturato, non ha più un tema esclusivo e predominante.

Solo quattro manoscritti – sui sedici considerati – conservano una intitolazione, tractatus de mercatoribus, che rimane fedele alla parte iniziale e, diremmo, monografica dell'operetta di Baldo. Altri dodici manoscritti vengono invece intitolati tractatus de constituto et constituendo, oppure tractatus de constituto, o tractatus constituti, o tractatus de constituto seu cambio, o con altre varianti sullo stesso tema, a dimostrazione che la rubrica del Codex, commentata da Baldo, è considerato l'oggetto identificante e qualificante dell'intero trattato 12.

È questa la linea prescelta dagli editori dei *Tractatus Universi Iuris* che, sotto il titolo *De constituto* inseriranno, nella prima parte del sesto volume, una versione ancora allargata, rispetto alla tradizione manoscritta, del testo di Baldo. Alla *summula* ed alla parte del commento alla *lex receptitia*, ormai tradizionali, viene aggiunto il commento all'ultima costituzione della rubrica *de constituta pecunia*, cioè la *Divi Hadriani*. È la stessa estensione testuale che si ritrova anche in appendice a varie edizioni del commento al *Digestum Novum* e nei *De mercatura tractatus varii*, anch'essi più volte stampati ¹³.

¹⁰ Il passo è tratto dal manoscritto El Escorial D. 2. 8, c. 174 r. (citato, come tutti i manoscritti di cui si dirà in seguito, alla nota 9) ed è successivo ad una riga bianca: segue quindi il pezzo tratto dal commento alla costituzione *Receptitia* (la novità di questo manoscritto è l'aggiunta di sei righe finali, in tema di giurisdizione mercantile, che non compaiono negli altri manoscritti). Sostanzialmente analoghi i manoscritti Klagenfürt XXX. b. 9, c. 109 r.; St. Paul/Lavantall, cod. 168/4, c. 48 r.; Tübingen, Mc 58, c. 98 r.; Roma, Biblioteca Angelica, ms. 530, c. 284 v.; Barcelona, ms. 289, c. 251 v.; Città del Vaticano, *Vat. lat.* 2289, c. 100 r. Altri manoscritti passano con un capoverso alla parte successiva, relativa agli statuti, senza indicare che si tratta di una aggiunta: cosi Berlin, ms. lat. fol. 167, c. 210 r.; lo stesso schema si trova in Erlangen, ms. 598, c. 401 r.-v.; Leipzig, *Hänel 15*, c. 331 v.; München, ms. 263, c. 22 v.; Nürnberg, Cent. IV. 95, c. 372 r.; Praha, Ms. a. 5, c. 48 r.; Saint Omer, ms. 539, c. 66 v.; Città del Vaticano, *Vat. lat.* 10726, c. 105 v.

¹¹ Dillingen, s. XV. 93, c. 228 v., introduce la seconda parte con questo titolo: *Incipit addicio ad tractatum domini baldi de constituto ubi tractat de mercatoribus et eorum statutis.*

¹² Le indicazioni sono nella nota 9.

¹³ V. supra, nota 9.

Nella loro evidenza ed esteriorità le vicende della tradizione manoscritta e delle edizioni dell'operetta di Baldo mostrano già i segni di una parziale incomprensione verso l'originalità di un testo che, nell'intenzione dell'autore, *proprie respicit facta mercatorum*: l'interesse è spostato verso temi più tradizionali, come l'interpretazione del costituto, o più drammaticamente immanenti, come il valore degli statuti.

L'approccio di Baldo a questo titolo del *Codex*, *de constituta pecunia*, è certamente nuovo ed originale, e forse val la pena di rammentare brevemente in qual modo si erano accostati a questa rubrica gli autori precedenti.

È appena il caso di ricordare che si ha pecunia constituta quando di un debito, proprio od altrui, si promette il pagamento in un determinato giorno o luogo: Giustiniano stabilì che di costitutum potesse essere oggetto qualsiasi obbligazione e che la convenzione si facesse, anziché in vista del pagamento, allo scopo che nel giorno fissato si fornissero al creditore garanzie reali o personali. Ormai non è che una convenzione con cui le parti modificano un precedente rapporto o attribuiscono efficacia ad una preesistente obbligazione naturale o garantiscono l'adempimento di una obbligazione altrui. Non ultimo motivo di interesse del testo giustinianeo è l'inciso finale che recita: « iis videlicet, quae argenti distractores, et alii negotiatores indefense constituerint, in sua firmitate secundum morem usque adhuc obtinentem durantibus ».

Si riconosce, in sostanza, ad alcune categorie di operatori economici di regolare i propri rapporti obbligatori con modalità eventualmente diverse rispetto a quanto previsto nella costituzione ¹⁴. È questo il senso in cui il testo è spiegato nella glossa ordinaria: «... constituebant enim olim argentarii quaedam inter se, forte ut etiam non debitum posset constitui, et id servabant inter eos, ut hic ... »; ma anche la parte finale della glossa è egualmente significativa:

«... et hoc etiam hodie servaretur, si inter se huiusmodi constituerent, ut hic ... scilicet coram suo iudice, quem habere possunt ... non coram alio, cum non sit commune ius » ¹⁵.

Esiste un'apertura, anche se limitata, al riconoscimento dell'operatività delle consuetudini mercantili, ed è certo un passo avanti rispetto ad autori

¹⁴ G. ASTUTI, *I contratti* cit., pp. 144-150.

¹⁵ Gl. Indefense, l. Receptitia, C. de constituta pecunia (Cod. 4.18.3).

come Piacentino ¹⁶, che è forse tra coloro a cui pensava Cino da Pistoia quando affermava « ... Circa l. istam Doctores alii transeant sicco pede ... » ¹⁷.

Una testimonianza più concreta di una realtà in mutamento è offerta invece da Odofredo che, attraverso una esemplificazione, riporta l'attenzione sulla consuetudine mercantile piuttosto che sul diritto comune. Egli afferma:

« Unde no. si campsores vel mercatores habuerunt, vel habent talem suam consuetudinem, ut quod scribunt in libro suo proinde habeatur, ac si esset debitum approbatum, quia in talibus eorum consuetudines sunt servande, ut hic ... Unde est hec litera in ar. pro scholaribus contra campsores et mercatores, quia si inveniantur in libris suis eos debere aliquid scholaribus, quia illi scripture stetur ... » ¹⁸.

Odofredo evita accuratamente di discutere problemi di giurisdizione o di rapporti tra il diritto comune e la consuetudine: quest'ultima è certo richiamata nella esemplificazione, ed è dichiarata valida, ma lo scopo sembra più che altro di bottega, per fornire cioè ai propri studenti uno strumento giuridico in caso di controversie con banchieri o mercanti.

Pur senza approfondirlo espressamente, Odofredo ha toccato il tema della prova delle scritture, pro o contro lo stesso estensore, che diventa sempre più presente ed attuale nel mondo dei mercanti e delle contrattazioni più in generale. Lo riprende, ampliandolo, ad esempio, Jacques de Revigny ¹⁹. La realtà fattuale finisce, però, per fare identificare ai dottori anche un altro problema, considerato anch'esso attuale e delicato, relativo all'ambito di validità della normativa statutaria mercantile, e non è un caso che, con la solita essenzialità, esso sia ripreso da Cino da Pistola, come vedremo più avanti.

L'ultimo pezzo della costituzione giustinianea, nella parte che regola la validità delle consuetudini dei *campsores*, ha sollecitato quindi, nei giuristi più avveduti, alcune riflessioni su un fenomeno che quotidianamente avevano agio di osservare; ma, dal panorama dei commenti sull'istituto della *pecunia constituta*, i mercanti non emergono in maniera particolare come

¹⁶ Il testo di commento al titolo *de constituta pecunia*, puramente espositivo, è in PLACENTINI *In Codicis Iustiniani Summa*, Moguntiae MDXXXVI (rist. Torino 1962), c. 141 r.

¹⁷ CYNI PISTORIENSIS In Codicem Commentario, Francoforti ad Moenum MDLXXVIII (rist. Torino 1964), c. 209 r.

¹⁸ Odofredi *In primam Codicis partem*, Lugduni MDLII (rist. Bologna 1969), c. 206 v.

 $^{^{19}}$ IACOBUS DE RAVANIS, *Lectura super prima parte Codicis* (attribuita a PETRUS DE BELLA PERTHICA), Parrhisiis MDXIX (rist. Bologna 1967), c. 177 v.

protagonisti di transazioni finanziarie e del mondo delle obbligazioni pecuniarie.

Sarà Baldo degli Ubaldi a privilegiare questo collegamento in un felice momento di sintesi tra scuola e pratica ed anzi, come vedremo, il problema della validità degli statuti e della loro estensione fuori dei tribunali delle arti viene quasi posto in secondo piano e recuperato solo in seguito, come si è ricordato, da copisti ed editori delle sue opere.

Si è detto che l'esordio del commento baldesco al titolo *de constituta* pecunia è già di per sé chiarificatore delle intenzioni dell'autore:

« Quia advocatus sum artis mercantie, ideo ponam hic super rubrica quandam summulam que proprie respicit facta mercatorum. ipsi enim magis utuntur ista materia costituendi se soluturos pro seipsis et aliis quam aliquod aliud genus. et istam materiam divido in partes VII. Nam primo queram circa res, secundo circa tempus certum conventionale. Item tacitum et legale. Item circa conditionem. tertio circa locum. quarto circa causam, quinto circa personam. sexto circa formam. septimo et ultimo subdam quis proprie sit mercator ... » ²⁰.

A parere di Baldo la materia dei debiti pecuniari ha subito sostanziali mutamenti con l'avvento di un'economia basata sull'attività di scambio e di intermediazione commerciale e finanziaria, e con l'affermarsi delle consuetudini mercantili. L'esperienza maturata come consulente delle organizzazioni corporative consente al giurista perugino di proporre l'inserimento, nel commento della rubrica, della discussione dei problemi concreti che si incontrano in questo tipo di operazioni.

Entrando nel vivo della trattazione, in tema di *res*, cioè dell'oggetto dell'istituto, si affaccia il primo grande tema, al centro ormai dell'attività mercantile, cioè la liceità dei cambi ²¹.

Si tratta di pagare una certa somma in una città e riceverne una più bassa in un'altra località, *occasione cambii*. Baldo, riprendendo opinioni ormai correnti alla sua epoca, si pronuncia per la liceità dell'operazione. Nei vari

²⁰ BALDUS, Super quarto et quinto Codicis, de constituta pecunia cit., c. 31 v.

²¹ La trattatistica in tema di cambi si dispiegherà copiosamente soprattutto nel XVI secolo: si vedano G. CASSANDRO, Saggi di storia del diritto commerciale, Napoli 1974, pp. 29-235; D. MAFFEI, Notizie su alcuni trattati cinque-seicenteschi in tema di cambi, in Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo, Napoli 1970, II, pp. 329-347; R. SAVELLI, Between Law and Morals: Interest in the Dispute on Exchanges during the 16th Century, in The Courts cit., pp. 39-102.

manoscritti che conservano l'opera e nelle edizioni, la località è variabile, ora Firenze, Lione, Roma o Napoli, quasi un'indiretta riprova di quanto Baldo spiega subito dopo, per giustificare l'opinione favorevole: «hoc enim non est usura sed secundum generalem consuetudinem mercatorum fiat ...».

C'è la difficoltà delle modalità previste per costituire un'obbligazione re, ma anch'essa può agevolmente superarsi. Secondo Baldo

«... et iuris fictione dando mihi literas vel constituens se solvendo neapoli non dicitur minus constituisse re et sic ista cambia sunt licita usque ad congruum vel parum ... » ²².

I parametri di valore e, credo che si possa dire, anche di moralità, previsti dalla consuetudine mercantile, che sia di generale osservanza, diventano comune regola di comportamento, ed i problemi giuridici che possano sorgere, in riferimento alla tradizione del diritto romano, si trova modo di risolverli, ricorrendo magari, come in questo caso, ad una *fictio iuris*.

La casistica di questo contratto è però vasta e tendenzialmente pericolosa ed ingannevole, come lo stesso Baldo ha modo di aggiungere subito dopo. In tema di *tempus certum*, egli si chiede «an possit constituere pro novem presentibus decem ad annum ...»: sembrerebbe di sì, stando addirittura ad una *auctoritas* canonistica; ma è vero il contrario, secondo Baldo, «... quia istud pretium temporis est usura ...», e non osta la decretale richiamata poiché «ibi ratione licite negotiationis pertinebant lucra non ratione temporis » ²³. La *summula* prosegue affrontando alcuni problemi tecnici, legati al tempo ed al luogo dell'adempimento, che non sono specifici del mondo del commercio ²⁴: questo però torna prepotentemente in primo piano quando Baldo affronta il tema delle scritture mercantili. A proposito delle lettere la prima domanda, e la più significativa, che Baldo si pone è se, per i mercanti, esse inducano obbligazione. La risposta è positiva, qualora concorrano due fattori, cioè che la materia lo permetta e che lo scritto si esprima in maniera dispositiva; una lettera semplicemente enunciativa, infatti, prova ma non obbliga ²⁵.

Riflessioni ancora più importanti sono però svolte da Baldo quando discute dei libri dei mercanti, perché fanno emergere sia la sua considerazione della categoria, sia, ancora una volta, il valore delle consuetudini.

²² BALDUS, Super quarto et quinto Codicis, de constituta pecunia cit., n. 1, c. 31 v.

²³ Ibidem, n. 2, c. 31 v.

²⁴ *Ibidem*, nn. 3-11, c. 31 v.

²⁵ Ibidem, nn. 12-13, c. 31 v.

La domanda iniziale è relativa ad un debito iscritto nel libro del mercante, ed alla eventuale validità di questo come prova contro lo stesso scrivente. Se si tratti di un semplice memoriale certo la sua validità è limitata: non è più di una semplice confessione fatta ad obligationem di fronte a testimoni con la controparte assente. Il discorso cambia completamente, invece, ove si tratti del codex rationum del mercante, la scrittura ufficiale che le norme statutarie e le consuetudini mercantili gli impongono di tenere. Baldo propone una spiegazione nutrita da una tradizione dottrinale ormai stabilizzata: se si tratti del codex rationum esso è in qualche modo un libro autentico, perché i mercanti gestiscono quasi un pubblico ufficio; la conseguenza è che a questo libro si crede quasi come ad una scrittura pubblica.

Gli incisi limitativi – « esset quodammodo liber autenticus », « mercatores gerunt quasi publicum officium », « huic libro creditur quasi publice scripture » – mi sembra che abbiano più che altro la funzione di evitare l'assolutizzazione di una identificazione che, a livello di giustificazione teorica, nella concretezza delle *auctoritates* da richiamare e della consolidata prassi concettuale della dottrina giuridica, avrebbe certo creato più di un problema. Resta una assimilazione sostanziale del libro mastro del mercante ad un documento pubblico, che ha le sue conseguenze più rilevanti in campo probatorio. Baldo completa il concetto appena formulato aggiungendo: « nam presumitur de consensu alterius partis hec scriptura facta ab initio ... et quia ista consuevit fieri ... ».

L'autenticità e l'ufficio pubblico sono riferimenti concettuali che aiutano ad inglobare questi oggetti, ormai giuridicamente sempre più importanti, nell'alveo della tradizione del diritto comune. Il fondamento su cui essi posano, però, che ha consentito in sostanza quasi una progressiva nobilitazione, al punto da farli assimilare ai documenti pubblici, rimane la forza della consuetudine, vero motore dello sviluppo del diritto mercantile ²⁶.

L'ultimo tema che Baldo affronta in questo trattatello sui *facta merca-torum* riguarda « quis dicatur mercator », ed è certo la parte del trattato di maggiore interesse teorico. Ecco il testo:

«... dic quod una mercantia non facit mercatorem sed professio et exercitium, qua ratione credo in simili quod ratione unius acti non dicatur quis mercator proprie ... et ideo statutum quod loquitur de scripturis mercatorum non habet locum in negotiatione ... et hoc sit dictum per modum cuiusdam summule, et hoc verum nisi hanc unicam mercantiam prae-

²⁶ *Ibidem*, nn. 14-15, cc. 31 v.-32 r.

cedat professio seu matriculatio in matricula mercatorum. nam nomina dicta a professione acquiruntur profitendo: nomina vero dicta a consuetudine seu ab actuum generalitate acquiruntur usu et exercitio non per unicum actum. unde non dicitur quis aleator licet semel ludat nec peccator licet semel delinquat nec lector licet semel legat et idem in similibus; sed nomina que non denominantur respectu actuum in genere sed respectu unius actus, puta hoc nomen homicida et adulter etiam ex uno actu verificantur, ut sicut habent esse formale in se, ita habent esse nominis ... » ²⁷.

Il testo è stato spesso utilizzato dalla dottrina commercialistica e dalla storiografia, ad iniziare da Goldschmidt e Lattes, per affermare che il mercante, per essere tale, deve esercitare in maniera effettiva e continuativa la sua attività. In sostanza la proposta è quella di una identificazione tra *professio* ed *exercitium*, richiamati nel testo di Baldo. L'immatricolazione in un'arte non è di per sé sufficiente per ottenere la qualifica di mercante, in mancanza dell'effettivo esercizio dell'attività ²⁸.

La lettura completa del testo del giurista perugino può però suggerire una diversa spiegazione, già presente, come vedremo, nella grande letteratura commercialistica cinquecentesca.

Si tratta, in realtà, di dare un significato – ed inserire nella logica complessiva del testo baldesco – all'inciso «nisi hanc unam mercantiam praecedat professio seu matriculatio in matricula mercatorum». L'interpretazione più lineare e corrente è nel senso di ritenere che l'iscrizione nella matricola, pur seguita da un unico atto di commercio, sia sufficiente ad acquisire la qualifica di mercator: si tratta di non considerare l'espressione professio et exercitium come un'endiadi, ma piuttosto di interpretare il termine professio come sinonimo di iscrizione nella matricola, ed exercitium come riferimento ad un'attività effettivamente esercitata ²⁹.

Su questa linea interpretativa si schiereranno, nel XVI secolo, lo Stracca e la Rota di Genova³⁰. Stracca soprattutto sembra molto chiaro nel sostenere

²⁷ *Ibidem*, n. 16, c. 32 r.

²⁸ Fa riferimento, invero fugace, a questo testo, nell'opera che intende dare fondamento scientifico al diritto commerciale tedesco L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch des Handelsrechts*, 1-2, Erlangen 1884, p. 445; egualmente un breve riferimento, con fraintendimento del pensiero di Stracca, è in A. LATTES, *Lo Stracca giureconsulto* cit., p. 635.

²⁹ In questo senso è la ricostruzione di V. Afferni, *Gli atti di organizzazione e la figura giuridica dell'imprenditore*, Milano 1973, pp. 26-32.

³⁰ In entrambi i casi è evidente la dipendenza da Baldo, ripreso spesso alla lettera. Cosi BENVENUTI STRACCHAE *Tractatus de mercatura seu mercatore*, in *De Mercatura Decisiones et*

che l'opinione, secondo la quale solo un'attività continuativa qualifichi il mercante, deve essere temperata nel caso che l'unico atto di mercatura sia successivo ad una « professio seu descriptio in albo, et ut vulgo dicimus, in matricula mercatorum » ³¹.

In questa circostanza professio è identificata con la descriptio nella matricola, ma lo stesso Stracca afferma che l'iscrizione senza esercizio dell'attività integra la figura del nudus mercator, al quale non si estendono tutti i privilegi dei mercanti. Egli si richiama, in questo caso, all'insegnamento di Bartolo il quale assimila all'iscritto all'arte, che non la eserciti e non goda dei relativi privilegi, il chierico che non eserciti l'ufficio religioso, e lo scolaro che non segua l'attività degli studi. Tutte queste categorie sono escluse dai vantaggi delle rispettive professioni e la spiegazione di tale situazione sta nel fatto che l'immatricolazione in un'arte

Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus, Pars prima, Mercator quid, quidve Mercatura, Lugduni MDCX (rist. Torino 1971), p. 372 nn. 8-10: « ... quod diximus illum esse mercatorem, qui assiduitate quadam et frequenti negotiatione ad huiusmodi mercatoris artem, seu verius officium se dederit, temperandum est, nisi unicum actum praecederet professio seu descriptio in albo, et ut vulgo dicimus, in matricula mercatorum. Nam nomina a professione dicta profitendo acquiruntur. Nomina vero dicta a consuetudine, seu ab actuum generalitate non ex unico actu, sed usu et exercitio acquiruntur. Idque ex sententia Bal. in d. rub. de constit. pec. ver. ultimo quaero ... Sed et haec Bal. sententia intelligenda est, ut is, qui in albo mercatorum descriptus est nudum mercatoris nomen consequatur, eo enim solo immunitatibus, et privilegiis mercatoribus concessis non fruitur: necesse est enim mercaturae officium exerceat, ut immunitatibus gaudeat, idque sensit Bar. ... Artem non exercentes privilegiis arti concessis non frui ... ». Nello stesso senso Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam, in De mercatura decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus cit., dec. XXXVII, n. 13, p. 157: «... Nam, quem esse mercatorem demonstrat pluralitas negotiorum ... et Bar. in l. mariti quaest. per illum text. not. ff. de adult. dicit quod nomina verbalia significativa alicuius exercitii, quod quis sibi assumat propria authoritate, ut mercator, hospitator et similes, non verificatur ex uno actu, sed requiruntur assiduitatem, et Bald. eleganter in rub. C. de constituta pecunia in fin. dicit quod una mercantia non facit mercatorem, sed professio, et exercitium, et hoc est clarum, nisi unicam mercantiam praecedat professio, seu matriculatio in matricula mercatorum ... ».

³¹ Il termine *professio* è presente anche nella tradizione teologica e canonistica sia nella accezione di *professio fidei* che in quella di *professio regularis* in un significato concettuale affine a quello delle corporazioni. Un collegamento tra i due diritti è anche proposto in ALBERICI A ROSATE *Dictionarium*, Lugduni MDXLVIII, *ad. ver.*, secondo cui, « Professio est ad interrogata responsio, C. de proba. l. non nudis. Et inde forte habuit ortum professio, quam faciunt religiosi in ordinibus, de regula. c. 1 lib VI, et ibi per hoc per Arch. In alia significatione accipitur, C. de profes. et medicis. in alia ff. de eden. l. si quis ex argentariis. praetor ver. prohibet ».

« consacrava l'acquisto di uno status, di un insieme cioè di diritti e di doveri che non venivano meno con la morte del loro titolare, ma che si trasferivano ai figli e figlie, che ereditano l'arte, allo stesso modo che essi subentrano nei diritti patrimoniali del padre » ³².

Dopo aver riportato gli argomenti addotti a sostegno di questa tesi, vorrei tornare ad esaminare il passo baldesco, ove è presente, a mio parere, un altro elemento testuale che corrobora l'indirizzo esegetico sopra riportato. La normale tipologia del mercante, secondo Baldo, è certo quella che unisce esercizio dell'arte e iscrizione alla stessa, però con una eccezione, « et hoc verum nisi hanc unicam mercantiam praecedat professio seu matriculatio in matricula mercatorum ». Baldo introduce immediatamente, con un nam, la spiegazione di quanto appena detto:

« nam nomina dicta a professione acquiruntur profitendo: nomina vero dicta a consuetudine seu ab actuum generalitate acquiruntur usu et exercitio non per unicum actum ».

Professio ed exercitium sembrano realmente, in questo contesto, due concetti diversi e separati: entrambi cioè possono avere lo stesso risultato di far acquisire un nomen, cioè una qualifica, ma le strade possono essere da una parte la semplice immatricolazione e dall'altra l'attività effettivamente esercitata. La forza della consuetudine certamente si impone senza accettare vincoli, ma non scardina la tradizione di privilegi corporativi ormai consolidati. Problemi giuridici e politici, quindi, che rendono comprensibile e ragionevole quel temperamento del principio dell'effettivo esercizio della mercatura di cui parlava Stracca.

Con la disquisizione finale sulla figura giuridica del mercante Baldo, come ho già detto, considera conclusa la sua breve *summula* sui *facta mercatorum*, che ha, a ben vedere, una sua linea concettuale unitaria.

L'attenzione dell'autore è infatti focalizzata sui profili soggettivi dell'attività mercantile, e questi sono relativi alle novità che le nuove strutture economiche hanno introdotto: il mercante deve infatti confrontarsi con contratti come quello di cambio, e con i pericoli di usura ad esso connessi; il suo mutato rapporto con la società ha reagito sulla sua affidabilità, ed ecco i problemi probatori legati alle scritture che egli produce, magari da solo nel chiuso della propria bottega, ma che all'esterno possono essere considerate quasi aventi fede pubblica; ed infine il trionfo, nella sua figura, della pratica e della con-

³² A. DOREN, Storia economica dell'Italia nel Medio Evo, Bologna 1936, p. 267, e V. AFFERNI, Gli atti di organizzazione cit., p. 30.

suetudine: è l'esercizio effettivo della mercatura che qualifica, anche giuridicamente un operatore commerciale, e l'iscrizione all'arte, importante per le conseguenze che può avere, non è però elemento indispensabile.

Aspetti di qualificazione soggettiva, novità contrattuali, problemi processuali sono riportati all'individuo mercante, che, con le sue consuetudini e con i problemi di armonizzazione con il diritto comune, diventa per il giurista soggetto autonomo di considerazione scientifica e di studio.

Rimangono quindi all'esterno di questo discorso i profili intersoggettivi, di rapporti tra mercanti e con altri soggetti, privati e pubblici, che avrebbero probabilmente alterato il disegno di porre la figura del mercante come protagonista di realtà giuridiche nuove ed attuali. A ben vedere i problemi delle arti, della giurisdizione dei consoli e degli statuti sono comuni ad altre categorie professionali, mentre le realtà contrattuali e processuali che sono la parte caratterizzante della *summula* possono ben dirsi tipiche del mondo mercantile.

I copisti successivi e gli editori cinquecenteschi non hanno evidentemente compreso l'intuizione di Baldo ed hanno preferito, come si è visto, aggiungere la parte del commento successivo, alla costituzione receptitia, ove si parla appunto di arti e di statuti. A questo proposito si deve ancora segnalare una discrepanza tra i manoscritti visionati e le edizioni citate. Mentre i manoscritti riportano solo una parte, certo la più importante del commento alla costituzione receptitia, le edizioni inglobano questo testo nella sua interezza, e ad esso aggiungono anche il commento alla costituzione successiva Divi Hadriani 33.

Baldo liquida in poche parole il tema dello *ius condendi statuta*, che, seguendo una tradizione dottrinale ormai consolidata, egli non dubita che spetti alle corporazioni senza necessità di una superiore conferma ³⁴.

³³ L'edizione riportata in *Tractatus Universi Iuris* cit., nei nn. 1-8 riprende la *summula* sui mercanti, mentre ai nn. 9-13 è contenuta una parte del commento alla costituzione *receptitia* ed il commento alla *Divi Hadriani*.

³⁴ Super quarto et quinto Codicis, de constituta pecunia cit., l. receptitia, n. 7, c. 32 v. I problemi relativi alla giurisdizione delle arti sono stati oggetto, qualche anno fa, di uno studio, ancora validissimo, di A. PADOA SCHIOPPA, Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune, in « Studia et Documenta Historiae et Iuris », XXX (1964), pp. 179-234 (ora in ID., Saggi di storia del diritto commerciale. Como 1984, pp. 5-60), che all'opera di Baldo ha assegnato un ruolo di primo piano nella definizione teorica di queste tematiche.

Più complesso il problema della loro validità presso altri tribunali. Alla posizione restrittiva della glossa, come ricorda Padoa Schioppa, si oppone la tesi vincente di Cino da Pistoia,

« che applica la distinzione tra statuti ordinatori e decisori, cioè tra norme di carattere processuale e di natura sostanziale: mentre le prime non valgono se non dinanzi al giudice corporativo, le seconde – ad litem decidendam – sono vincolanti anche per il giudice ordinario »; l'innovazione non è di poco conto perché « Cino viene ad attribuire agli statuti delle arti una portata assai più rilevante rispetto alla glossa: di essi una sezione di importanza determinante, nella quale erano spesso fissati gli istituti innovatori del nascente diritto commerciale, usciva dall'ambito esclusivo delle corporazioni e diveniva norma applicabile da ogni sorta di giudice. Tuttavia gli statuti corporativi non perdono per Cino il carattere di un diritto limitato ad una classe di persone: solo nei confronti di questi e non nelle controversie riguardanti altre persone, gli statuti delle arti vincolano il giudice » ³⁵.

Baldo non accetta questa limitazione della validità per i soli iscritti alla corporazione, e quindi da questo punto di vista, allarga la visione di Cino; ma la limita, per altro verso, quando esclude che i giudici ordinari possano applicare disposizioni statutarie che non riguardino i mercanti ma i giudici stessi e l'ordo iuris ³⁶.

Nei paragrafi successivi del commento alla *lex Receptitia*, Baldo affronta altri temi relativi agli statuti corporativi, e mercantili in particolare, senza diffondersi a lungo, anche quando i problemi sono complessi come la discordanza tra statuti e diritto comune o la non validità di norme contrarie al diritto divino o naturale o a quello pubblico della città ³⁷. Con questi argomenti si chiude il *tractatus* tramandato dai manoscritti, mentre il testo successivo, ripreso solo dalle edizioni a stampa, riporta commenti relativi alla *pecunia constituta* ³⁸.

Tutta la seconda parte, relativa agli statuti ed alla giurisdizione mercantile, pur di grande interesse ed attualità, finisce però, a mio parere, per snaturare l'idea originale di Baldo e del suo trattatello sui *facta mercatorum*.

È necessario, credo, recuperare la *summula* nella sua primitiva portata per poter apprezzare l'originalità della intuizione baldesca a proposito della

³⁵ *Ibidem*, pp. 210-211.

³⁶ *Ibidem*, p. 211.

³⁷ Super quarto et quinto Codicis, de constituta pecunia cit., l. receptitia, nn. 8-11, c. 32 v.

³⁸ Ibidem, l. divi adriani, c. 32 v.

centralità della figura del mercante, e per le innovazioni che, tramite essa, si verificano nel campo del diritto ³⁹.

Sono questi alcuni fondamenti su cui si svilupperà una scienza autonoma del diritto commerciale, ma ai contemporanei ed agli immediati successori, come si è visto dalle vicende della tradizione manoscritta e dalle edizioni, interessano forse di più i problemi degli statuti e della giurisdizione, in sostanza i riflessi sul diritto del potere del ceto mercantile.

Una scienza autonoma nasce più tardi, tra XV e XVI secolo, per dare sistemazione soprattutto tecnica ad un diritto che, pur rimanendo circoscritto ad un ceto determinato, non ne celebra certo più i fasti politici e la predominanza nella società.

A questa logica Baldo e la sua opera, con l'esaltazione della funzione pubblica e sociale del mercante, è certo estraneo, e dal momento che, a mio parere, le manifestazioni del diritto non sono disgiungibili dalle vicende politiche e sociali, non penso, viste le diverse premesse storiche appena ricordate, che si possa parlare di una primogenitura o di un precorrimento sui tempi. Ritengo però che, se collocato nelle sue corrette dimensioni, il trattatello di Baldo possa e debba trovare una significativa collocazione all'interno della vicenda storica del diritto commerciale.

³⁹ La bibliografia sul mercante medievale è molto vasta e può essere sufficiente richiamare solo alcuni titoli quali H. POHLMANN, *Die Quellen des Handelsrechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur* cit., pp. 801-834; G. CASSANDRO, *La società mercantile italiana nel Medioevo*, in *Saggi di storia del diritto commerciale* cit., pp. 1-28; U. SANTARELLI, *Mercanti e la società tra mercanti. Lezioni di storia del diritto*, Torino 1987; V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto*, IV, Torino 1989⁴, pp. 3-27.

INDICE

Presentazione	pag.	/
Tabula gratulatoria	*	9
Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica		
Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	*	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	*	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	*	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il mo- dello genovese	»	171
Statuti e riformagioni	*	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag.	239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	»	251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	»	263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	»	273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	»	283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	»	291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	»	317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	»	329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	»	341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	»	359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	»	365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	»	375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	»	381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	»	395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	*	409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	*	417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	*	427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	»	439


pag.	447
»	453
»	461
»	473
*	477
*	481
»	487
»	495
»	509
»	519
»	547
*	575
»	595
*	605
	» » » » » »

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: 'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'	pag.	617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	*	635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	*	651
Il diritto canonico: il Medioevo	*	663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	»	685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	»	697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	»	709
Scienza e pratica commerciale e marittin	ıa	
Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi stra- niere	»	751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	*	785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	»	827
Le assicurazioni marittime	»	869
Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova	*	883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	*	903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance	»	915

pag.	933
*	945
»	971
*	987
*	1005
»	1013
*	1033
»	1047
»	1067
*	1081
»	1103
*	1117
*	1131
»	1143
»	1167
»	1173
	» » » » » » »

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag.	1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	*	1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law		1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	*	1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	*	1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	»	1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	»	1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	»	1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	*	1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	*	1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	»	1315
Brevi note storiche sul fallimento	*	1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	*	1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	»	1349
Avvocatura e notariato		
La ristampa di una "prattica" notarile seicentesca	»	1361
Il notaio nella storia giuridica genovese		1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età mo- derna	pag.	1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	»	1401
La professione e la cultura del notaio parmense	*	1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	»	1417
A proposito di una storia del notariato francese	»	1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	»	1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	»	1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	»	1455
Il notaio e la città	»	1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	*	1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	*	1479



Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963 Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo